

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ART.1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Cecina, con particolare riferimento all'Imposta Comunale sugli Immobili, integrando la specifica disciplina in materia, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art.52 D. Lgs.446/97.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.2 LIMITI DI ESENZIONE

Nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è stabilito in €12,00.

ART.3 AGEVOLAZIONI

La Giunta Comunale può deliberare agevolazioni sui tributi, fino al 50% dell'importo dovuto, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

ART.4 RISCOSSIONE COATTIVA

Il Comune può provvedere alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di propria spettanza secondo le seguenti modalità:

- a) in proprio, secondo la procedura indicata dal R D. 639/10, nonché nelle forme associate previste dalla legge n.142/90;
- b) tramite Riscossione s.p.a. o società dalla stessa acquisite o partecipate secondo la procedura prevista dal D.P.R.602/73;
- c) affidando la riscossione stessa ai soggetti e secondo le modalità previste alla lettera b) quarto comma art.52 del D.Lgs.446/97.

ART.5

MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è pari al tasso di interesse legale la misura annua degli interessi.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART.6

COMPENSAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Il soggetto che intenda avvalersi di tal facoltà dovrà presentare, oltre alla domanda di rimborso, un'apposita istanza di compensazione nella quale siano specificati:

- la futura scadenza di pagamento, successiva di almeno 90 giorni rispetto all'istanza di compensazione, in occasione della quale si intende effettuare la compensazione;
- la somma dovuta al lordo del rimborso;
- l'entità del rimborso richiesto;
- la somma effettiva da corrispondere al netto del rimborso spettante.

L'Amministrazione dovrà comunicare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di compensazione, con provvedimento motivato, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

CAPO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ART.7
PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art.59 D. Lgs.446/97, lettere d) ed e), vengono stabiliti i seguenti principi:

- ❑ si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
- ❑ si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;
- ❑ si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART.8
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

La sussistenza delle condizioni di fatiscenza tali da integrare gli estremi della inagibilità o inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, è denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4.1.1968, n. 15, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia (comunicazione ai sensi del successivo articolo 8).

In alternativa, il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.

Nel caso, la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio delle certificazioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale stabilisce altresì i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

ART. 9
AZIONE DI CONTROLLO

È attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire priorità e modalità delle azioni di controllo.

ART. 10
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni, può optare per adesione all'accertamento effettuato dall'ufficio competente, secondo i principi e la procedura contenuti nel D.Lgs.218/97; in tal caso le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del D.Lgs.472/97 sono ridotte ad un quarto.

Il Responsabile dell'U.O. Reperimento Risorse è competente alla definizione degli adempimenti tecnici necessari alla conclusione del procedimento, sulla base dei principi suddetti.

ART.11
MODALITA' DI PAGAMENTO

Al fine di agevolare l'utenza nella fase del pagamento sia dell'imposta che a seguito di accertamento, si considerano validi i pagamenti effettuati tramite:

- versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- direttamente presso la tesoreria medesima;
- pagamento tramite sistema bancario;
- pagamento mediante il modello F24.

Possono inoltre essere stabiliti differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 12
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI

Per potenziare l'attività del U.O. Reperimento Risorse la Giunta Comunale può stabilire periodicamente, ai sensi dell'articolo 3 comma 57 della legge n. 662/96, la percentuale del gettito

dell'Imposta Comunale sugli Immobili da destinare come compenso incentivante al personale addetto su progetti specifici .

Potranno inoltre essere finanziati progetti finalizzati al recupero dell'evasione ed elusione fiscale, estesi, ove del caso, al personale di altri settori dell'ente, nonché con assunzioni di personale a tempo determinato, anche con particolari profili professionali, da incentivare tenuto conto della rilevanza dell'attività in oggetto.

ART. 13

RINVIO

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa tributaria vigente.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento entrano in vigore in base ai termini fissati dalla normativa vigente in materia.